



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3542

Seduta del 30/05/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

MARGHERITA PERONI

MARCELLO RAIMONDI

GIOVANNI ROSSONI

LUCIANA MARIA RUFFINELLI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Luciano Bresciani

Oggetto

DGR N. IX/893 DEL 1 DICEMBRE 2010 "TRASPORTO SANITARIO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI, AGGIORNAMENTO DGR N. VIII/001743 DEL 18 GENNAIO 2006" – INTERPRETAZIONI E RETTIFICHE

Il Dirigente Marco Paternoster

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 47 pagine

di cui 39 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. IX/893 del 1 dicembre 2010 *“Trasporto sanitario da parte di soggetti privati - Aggiornamento DGR n. VIII/001743 del 18 gennaio 2006”* con la quale Regione Lombardia ha aggiornato la DGR n. VIII/1743 del 18 gennaio 2006 *“Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati. Revoca della delibera della giunta regionale n. VIII/12753 del 16 aprile 2003”*, definendo i requisiti autorizzativi per l'attività di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario;
- la DGR n. IX/1964 del 6 luglio 2011 *“Soccorso sanitario extraospedaliero – Aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006”*, con la quale Regione Lombardia ha esteso l'applicazione di quanto disposto dalla DGR n. IX/893/2010, allegati 1.1. e 3.2, all'attività di soccorso sanitario e trasporto in emergenza urgenza;

CONSIDERATO che in sede di applicazione della DGR n. IX/893/2010 sono pervenute alla Direzione Generale Sanità richieste di chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti ritenuti fondamentali per l'applicazione della disciplina dalla stessa prevista;

CONSIDERATO altresì che sono stati individuati alcuni errori, per lo più riferiti alle normative tecniche menzionate, negli allegati alla citata DGR n. IX/893/2010;

RITENUTO pertanto indispensabile ed opportuno, al fine di risolvere le criticità interpretative emerse in sede di applicazione della disciplina di cui alla DGR n. IX/893/2010 e per garantire sull'intero territorio regionale un'applicazione puntuale ed univoca delle disposizioni nella stessa contenute che permetta, tra l'altro, di rendere più efficace la stessa attività di controllo, precisare quanto segue:

- a) a pag. 3 della DGR n. IX/893/2010, punto b) della fase transitoria: *“entro tre anni dalla data di approvazione del presente documento tutti i*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soggetti interessati devono essere in possesso della certificazione regionale di cui agli Allegati 1.2 e 1.3". Si precisa che tale termine deve intendersi valido anche per i soggetti che non possedevano l'autorizzazione al servizio di trasporto sanitario alla data di approvazione della DGR n. IX/893/2010;

- b) la DGR n. IX/893/2010 ha introdotto una nuova fattispecie di trasporto sanitario, il trasporto sanitario semplice, definendolo quale *"trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie. Rientra altresì nella tipologia qualsiasi altro trasporto effettuato con autoambulanza da e verso altri luoghi su richiesta del cittadino."*, escludendo esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i servizi di trasporto ad uso sociale e socio assistenziale gestiti dagli enti locali. Al fine di chiarire univocamente i soggetti cui la disciplina è rivolta, si precisa che nella definizione di "trasporto sanitario semplice" sono da ricomprendere sia il servizio di trasporto in ambulanza, da chiunque richiesto, sia il servizio di trasporto con impiego di autovetture o furgoni finestrati, limitatamente ai servizi effettuati dai soggetti convenzionati con l'Azienda Sanitaria, con contributo riconosciuto dalla Azienda Sanitaria stessa;
- c) con riferimento ai requisiti autorizzativi previsti nell'Allegato 1.2 – paragrafo 2.5 per le sedi operative dei soggetti che effettuano il trasporto sanitario semplice, si precisa che:
- il luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all'utilizzo di autoambulanze
 - la presenza della doccia
- sono da considerarsi obbligatori nel caso in cui il soggetto per il servizio utilizzi quale mezzo un'autoambulanza;
- d) l'autorizzazione per l'esercizio del trasporto sanitario semplice e sanitario è subordinata al possesso dei "requisiti minimi previsti per le dotazioni,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'allestimento e i materiali sanitari delle autoambulanze..." identificati negli Allegati 3.1 e 3.2 ed alla conformità delle medesime alle norme tecniche vigenti:

- considerata la natura non cogente delle norme tecniche richiamate nella DGR n. IX/893/2010, ai fini della commercializzazione, occorre puntualizzare che le medesime sono state indicate per individuare gli standard di riferimento delle caratteristiche delle attrezzature richieste;
 - la rispondenza alle norme sopracitate non deve necessariamente essere comprovata da una etichetta presente sul dispositivo; può ritenersi sufficiente un'apposita dichiarazione rilasciata dall'installatore/fabbricante o dal Rappresentante Legale del soggetto che chiede l'autorizzazione;
 - il richiamo alla normativa EN ISO 9170-1:2008, riferita alle prese terminali delle bombole di ossigeno e alle prese dell'impianto di distribuzione, deriva dall'esigenza di uniformare le prese terminali di qualsiasi dispositivo di erogazione utilizzato sulle ambulanze, al fine di evitare la mancata connessione di apparecchiature di supporto vitale;
- e) l'Allegato 3.3. ai fini autorizzativi considera quali requisiti minimi, per le autoambulanze di tipo "A" e "A1", adibite a unità mobili di terapia intensiva, le dotazioni impiantistiche. Il medesimo allegato prescrive inoltre l'obbligatorietà della predisposizione del mezzo all'alloggiamento di una serie di apparecchiature biomediche. Si precisa che ai fini autorizzativi non viene richiesta la presenza di tali apparecchiature, bensì la sola predisposizione al loro alloggiamento sicuro;

RITENUTO altresì di procedere alla rettifica degli errori individuati, nei termini che seguono:

- f) nell'Allegato 1.2 - paragrafo 2.4 (mezzi impiegati) - si prevede che i veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione. Si precisa che la dizione esatta alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quale fare riferimento è “destinazione ed uso”;

- g) la normativa di riferimento per l'aspiratore elettrico per secreti non è la EN 10079-2:1999, erroneamente citata negli allegati 3.1 e 3.2, bensì la EN 10079-1:1999;
- h) la normativa di riferimento per i guanti da lavoro non è la EN 320, erroneamente citata nell'allegato 3.2, bensì la EN 420;
- i) nell'Allegato 3.3.:
- l'inciso “con le seguenti dotazioni aggiuntive rispetto all'Allegato 2.2” è rettificato in “con le seguenti dotazioni aggiuntive rispetto all'Allegato 3.2”;
 - la voce “Presa elettrica a 12 volt, 90 A per termoculla” è sostituita con “Presa elettrica a 12 volt per termoculla”;
 - la voce “impianto di aspirazione fisso in grado di garantire una depressione pari a -65 KPa ed una capacità minima di 1 litro, in conformità quanto indicato nella norma EN ISO 10079-1:1999 e EN ISO10079-3:1999” è da eliminare in quanto già ricompresa puntualmente nella voce analoga dell'Allegato 3.2 al 5° capoverso del paragrafo “Attrezzature e apparecchiature sanitarie”;
- j) nell'Allegato 1.2 il requisito minimo per la sede operativa “presenza di idonei spazi per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi” è rettificato in “presenza di idonei spazi per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale”;
- k) nell'Allegato 1.3 il requisito minimo per la sede operativa “presenza di idonei spazi per la pulizia e la sanificazione delle ambulanze” è rettificato in “presenza di idonei spazi per la pulizia e la sanificazione delle ambulanze, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale”;

VALUTATA la necessità di precisare, a seguito delle diverse richieste di chiarimenti pervenute con riferimento alla dotazione dei defibrillatori semiautomatici a bordo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice e sanitario, che l'obbligatorietà, ai fini autorizzativi, della presenza a bordo dei medesimi riguarderà solo i soggetti che potranno beneficiare dell'assegnazione delle predette apparecchiature, nei termini e con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011;

RITENUTO infine di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di aggiornare la DGR n. IX/893/2010 recependo le interpretazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) delle premesse del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, costituito:
dai seguenti allegati alla DGR IX/893/10 rettificati così come esplicitato alle lettere f), g), h), i), j), k) delle premesse del presente atto deliberativo:

- n. 1.2 (*Requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice*);
- n. 1.3 (*Requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario*);
- n. 3.1 (*Requisiti minimi previsti per le dotazioni, l'allestimento e i materiali sanitari delle autoambulanze di tipo "B" (D.M. 553/1987) adibite al trasporto sanitario semplice*);
- n. 3.2 (*Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e "A1" (D.M. 553/1987 e D.M. 487/1997) adibite al trasporto sanitario*);
- n. 3.3 (*Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e "A1" (D.M. 553/1987 e D.M. 487/1997) adibite a "Unità Mobili di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Terapia Intensiva”;

e dai seguenti allegati alla DGR IX/893/10 che vengono riproposti senza apportare modifica alcuna, ma al solo fine di redigere un testo unitario di tutte le disposizioni contenute nella DGR IX/893/2010:

- n. 1 (*Linee di indirizzo in materia di trasporto sanitario semplice e sanitario*);
 - n. 1.1 (*Procedura per l'autorizzazione e il controllo dell'attività di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario*);
 - n. 2 (*Percorsi formativi del personale addetto alle funzioni di trasporto sanitario semplice e sanitario*);
 - n. 2.1 (*Percorso formativo del personale addetto al servizio di trasporto sanitario semplice*);
 - n. 2.2. (*Percorso formativo del personale addetto al servizio di trasporto sanitario*);
 - n. 3 (*Requisiti minimi previsti per le dotazioni, l'allestimento e i materiali sanitari delle autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice e sanitario*);
- 3) di dare atto che, con riferimento alla dotazione dei defibrillatori semiautomatici a bordo delle autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice e sanitario, l'obbligatorietà ai fini autorizzativi della presenza a bordo dei medesimi, riguarderà solo i soggetti che potranno beneficiare dell'assegnazione delle predette apparecchiature, nei termini e con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011;
- 4) di dare atto che, in ordine alla documentazione a corredo dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, occorrerà tener conto di quanto stabilito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)*” all'art. 15 rubricato (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse);
- 5) di dare atto che, per quanto non viene aggiornato con la presente



Regione Lombardia
LA GIUNTA

deliberazione, resta in vigore quanto già disciplinato con le precedenti DGR n. IX/893/2010 e n. VIII/1743/2006;

- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione Generale Sanità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Allegato 1 alla d.g.r. n. VIII/.....del.....

**LINEE DI INDIRIZZO
IN MATERIA DI
TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SANITARIO**

PREMESSA

Il presente documento aggiorna la disciplina già contenuta nella DGR VIII/1743 del 18 gennaio 2006 e che i soggetti privati sono tenuti ad osservare al fine di poter esercitare l'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario in Regione Lombardia.

Si ritiene altresì fondamentale che la qualità di tutti i servizi di trasporto sanitario siano garantiti anche attraverso il coordinamento delle iniziative di controllo a cura dei soggetti del S.S.R. e degli altri Enti Pubblici, deputati al controllo e alla vigilanza.

Il documento raccoglie, in modo sistematico, la disciplina della materia e risulta così articolato:

1. Allegato 1.1 Procedura per l'autorizzazione e il controllo dell'attività di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario;
2. Allegato 1.2 Requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice;
3. Allegato 1.3 Requisiti tecnico organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario;
4. Allegato 2 - Percorsi formativi del personale addetto alle funzioni di trasporto sanitario semplice e sanitario;
5. Allegato 2.1 – Percorso formativo del personale addetto al servizio di trasporto sanitario semplice
6. Allegato 2.2 – Percorso formativo del personale addetto al servizio di trasporto sanitario
7. Allegato 3 – Requisiti minimi per le dotazioni , l'allestimento e i materiali sanitari delle autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice e sanitario
8. Allegato 3.1 – Requisiti minimi previsti per le dotazioni, l'allestimento e i materiali sanitari delle autoambulanze di tipo "B" (D.M. 553/1987) adibite al trasporto sanitario semplice
9. Allegato 3.2 – Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e "A1"
10. (D.M. 553/1987 e D.M. 487/1997) adibite al trasporto sanitario.

L'aggiornamento del presente documento è demandato alla Direzione Generale Sanità.

FASE TRANSITORIA

Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel presente documento si precisa che i soggetti che attualmente sono **autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario** devono provvedere all'adeguamento dei requisiti nei termini sotto indicati e inviare all'ASL competente territorialmente la relativa documentazione:

a. requisiti dei mezzi e della sede operativa: entro 360 giorni dalla data di approvazione del presente documento tutti i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti al fine della convalida dell'autorizzazione già in possesso che comunque rimane valida sino al momento della successiva verifica dell'ASL;

b. requisiti relativi alla formazione degli operatori: entro tre anni dalla data di approvazione del presente documento tutti i soggetti interessati devono essere in possesso della certificazione regionale di cui agli Allegati 1.2 e 1.3.

Relativamente alle tecniche di defibrillazione precoce si riconosce la necessità di una graduale e progressiva diffusione di queste competenze agli operatori già abilitati al trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente documento. La definizione degli aspetti specifici è rimandata a successivi provvedimenti e all'eventuale emanazione di normativa specifica a livello nazionale.

L'introduzione della defibrillazione precoce nei corsi di formazione è resa obbligatoria a partire dai corsi iniziati dopo la data dell' 1.1.2012.

c. requisiti del Soggetto: entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente documento tutti i Soggetti in possesso dell'autorizzazione devono produrre una dettagliata relazione dell'attività complessivamente svolta sul territorio regionale. Devono inoltre essere allegate le convenzioni in essere con il numero dei servizi svolti nell'anno 2009, le risorse umane e i mezzi impiegati, l'arco orario di svolgimento convenzionalmente previsti, nonché il numero totale dei servizi svolti, allegando sia il bilancio approvato che il bilancio di verifica al 31.12.2009. Tale relazione dovrà essere aggiornata annualmente e tenuta a disposizione per le verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione.

Entro 90 giorni, dalla data di approvazione del presente documento, tutti i Soggetti già in possesso dell'autorizzazione all'attività di trasporto sanitario devono inoltrare all'ASL territorialmente competente l'elenco nominativo degli operatori (comprensivo di data e luogo di nascita) suddivisi secondo il loro inquadramento e mansioni assegnate.

Si riconosce la fondamentale funzione svolta dagli Organismi Associativi di Volontariato mediante i Centri di Formazione Riconosciuti o Accreditati (CeFRA). L'Ente regionale preposto alla formazione, d'intesa con la Direzione Generale Sanità, si avvale dei CeFRA di cui sopra per l'effettuazione dell'attività formativa di cui all'Allegato 2 e organizza percorsi formativi in favore dei Soggetti non afferenti ai CeFRA.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente documento AREU, d'intesa con la Direzione Generale Sanità, rivede e trasmette all'Ente Regionale per la Formazione i criteri per il riaccreditamento e conseguentemente l'elenco dei CeFRA esistenti a livello regionale.

L'organizzazione dell'attività formativa prevista per le certificazioni definite nel presente documento, la relativa verifica delle competenze acquisite e la modalità di espletamento dell'esame di certificazione sono svolte dall'Ente regionale per la formazione direttamente o, ove presenti, attraverso i CeFRA accreditati, d'intesa con la

Direzione Generale Sanità. Il rapporto fra l'Ente regionale per la formazione e i CeFRA verrà normato con successivi atti, su indicazioni della Direzione Generale Sanità sentiti l'Ente regionale per la formazione e AREU,

Con l'entrata in vigore del presente documento il Soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario deve richiedere all'Ente regionale per la formazione e certificazione direttamente o, ove esistente, al CeFRA di riferimento, l'iscrizione al percorso formativo previsto del proprio personale, volontario, dipendente e assimilato.

Il Soggetto che già effettua l'attività di trasporto sanitario alla data dell'entrata in vigore del presente documento, deve richiedere all'Ente regionale per la formazione e certificazione direttamente o, ove esistente, attraverso il CeFRA di riferimento, la rivalidazione del percorso formativo effettuato dal proprio personale e la certificazione del possesso delle conoscenze e delle competenze previsti dall'Allegato 2.

Per i Soggetti già in possesso dell'autorizzazione alla data di adozione del presente documento, nelle more della conferma della medesima da parte dell'ASL territorialmente competente, le Aziende Sanitarie pubbliche provvedono a richiedere negli atti di gara e selezione, quali condizioni per la partecipazione, il possesso di tutti i requisiti di cui al presente documento. Analogamente le Strutture sanitarie accreditate a contratto provvedono a subordinare la stipulazione dei contratti per l'esercizio delle attività di trasporto sanitario e sanitario semplice al possesso di tutti i requisiti di cui al presente documento.

Allegato 1.1

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E TRASPORTO SANITARIO

1.1 DEFINIZIONI

Il servizio di trasporto di cui al titolo può essere effettuato secondo tre diverse tipologie:

Trasporto sanitario semplice: trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie. Rientra altresì nella tipologia qualsiasi altro trasporto effettuato con autoambulanza da e verso altri luoghi su richiesta del cittadino.

Trasporto sanitario: trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di ricovero e cura, ovvero all'interno delle medesime (inter e intra ospedaliero, da e verso ospedali dal domicilio).

L'attività di trasporto "sanitario" è realizzata mediante l'utilizzo dei mezzi di trasporto sanitario semplice e sanitario rispondenti ai requisiti tecnici stabiliti negli Allegati 1.2 e 1.3.

1.2 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1.2.1 Criteri generali

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi oggetto del presente documento è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti negli Allegati 1.2 e 1.3 e prevede:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;
- l'autorizzazione specifica per ciascun mezzo impiegato.

Non è consentito alle Strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private intrattenere rapporti convenzionali e/o contrattuali con i Soggetti privi di autorizzazione per l'esercizio dei servizi in oggetto.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutte le tipologie di trasporto sanitario gestite dai corpi dello Stato quali a titolo esemplificativo: Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e i servizi di trasporto a uso sociale e socio assistenziale gestiti dagli Enti Locali, e comunque tutti i trasporti che esulano dall'ambito sanitario e sanitario semplice.

Sono altresì esclusi, per la sola parte autorizzativa, fermo restando quindi il possesso dei requisiti relativi all'iter formativo del personale e al possesso delle dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario previsti per le diverse tipologie di trasporto effettuate:

- a) i servizi di trasporto sanitario gestiti direttamente, con mezzi propri e con personale dipendente, dalle Strutture sanitarie pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, il cui funzionamento rientra nell'ordinaria attività gestita dalle

rispettive Direzioni Sanitarie aziendali. Tali strutture devono comunicare all'ASL l'esercizio di tale attività, nonché l'elenco aggiornato dei mezzi in dotazione, che sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di controllo dell'ASL competente per territorio;

b) i servizi di trasporto sanitario semplice e sanitario gestiti dalla Croce Rossa Italiana (CRI). Tale Ente deve comunicare all'ASL l'esercizio di tale attività, nonché l'elenco aggiornato dei mezzi in dotazione e del personale, che sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di controllo dell'ASL competente territorialmente.

Non sono altresì sottoposti ad autorizzazione i servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e relative équipes, fermo restando il possesso dei requisiti relativamente ai mezzi utilizzati come stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre:

- 1) per i servizi di trasporto sangue, plasma ed emoderivati devono essere rispettate le indicazioni delle Unità Operative Immunotrasfusionali richiedenti il servizio. Durante questo trasporto l'autorizzazione all'utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi supplementari deve essere espressamente concessa, di volta in volta, dal Servizio Immuno-trasfusionale della struttura sanitaria richiedente e trasmessa al Soggetto che effettua il servizio;
- 2) per il trasporto di organi ed équipes devono essere rispettate le direttive ministeriali vigenti. In tale caso l'autorizzazione all'utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi supplementari deve essere concessa dalla Centrale Operativa 118 che coordina il servizio (per la regione Lombardia: COEU di Milano)

I soggetti che effettuano i predetti trasporti devono comunicare all'ASL territorialmente competente l'elenco dei mezzi utilizzati, da aggiornarsi con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

I veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente e a quanto successivamente riportato.

1.2.2 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario è concessa dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa del Soggetto richiedente.

Ogni sede operativa deve essere dotata di locali con specifici arredi, servizi igienici e attrezzature. La sede operativa a seconda delle diverse tipologie di servizio deve garantire anche la disponibilità dello stazionamento del personale e dei mezzi necessari. Deve essere presente almeno una sede operativa sul territorio regionale ubicata nel territorio dell'ASL dove il Soggetto svolge prevalentemente la sua attività.

La sede operativa può essere anche diversa dalla sede legale ma è obbligatorio che siano custoditi presso la sede operativa i documenti comprovanti l'autorizzazione e i risultati di verifiche e controlli per l'esercizio dell'attività.

Le caratteristiche minimali delle sedi operative, degli automezzi, nonché i requisiti degli operatori, sono riportate negli Allegati 1.2, 1.3 e 3.

E' fatto divieto a chiunque, ad eccezione dei soggetti esclusi dal presente provvedimento, di esercitare nel territorio della Regione Lombardia, l'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario, in assenza di preventiva autorizzazione, con esclusione dei trasporti effettuati in transito nella Regione Lombardia, o con origine o destinazione fuori Regione.

Tutti gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario devono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente per sede operativa, e pertanto è vietato l'utilizzo di mezzi non autorizzati.

Detta autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale indipendentemente dall'ASL che ha esercitato il potere autorizzatorio, ferma restando la facoltà delle ASL competenti territorialmente, di richiedere documenti integrativi per l'attivazione di ulteriori sedi operative.

Una copia della citata autorizzazione deve essere collocata a bordo di ogni mezzo autorizzato.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli utilizzati e autorizzati (cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro) all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Resta fermo l'iter autorizzativo in caso di reimmatricolazione di autoveicoli già in possesso.

I Soggetti già autorizzati in precedenza in altra Regione devono indicare nella domanda di autorizzazione gli estremi dei documenti che sono già stati prodotti in occasione dell'autorizzazione già concessa e devono allegare tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'equipollenza, esclusi quelli citati e già presentati in altra Regione.

1.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.3.1 Contenuto della domanda

Il Soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario e di, deve presentare apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per ciascuna sede operativa.

Ai fini della presentazione della domanda si precisa che il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di trasporto sanitario consente anche quella di trasporto sanitario semplice.

Analogamente in materia formativa la certificazione di livello superiore consente lo svolgimento delle attività che prevedono percorsi formativi di minor durata.

La domanda deve contenere:

- la denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente;
- le generalità del legale rappresentante;
- l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative comprendente il recapito telefonico della sede operativa (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefax);
- il codice fiscale e/o partita IVA, iscrizione Registro delle Imprese, laddove prevista;
- l'eventuale Organismo Associativo di appartenenza;
- l'eventuale CeFRA di riferimento;
- l'orario di normale attività per ciascuna sede operativa;
- il luogo di conservazione delle cartelle individuali del personale;
- le generalità del Direttore Sanitario;
- le generalità del responsabile della sicurezza ove previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

1.1. nel caso di Organizzazioni di Volontariato copia degli estremi del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Regionale o Provinciale, con autocertificazione attestante la presenza tra gli scopi statutari del trasporto sanitario e/o, del trasporto sanitario semplice;

1.2. nel caso di Cooperativa Sociale:

- copia del decreto della Giunta Regionale di iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della *legge regionale 1 giugno 1993, n. 16*;
- copia dell'ultima revisione annuale effettuata, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta della contabilità;

1.3. nel caso di Impresa individuale o gestita in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dell'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA);

2. planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede operativa, depositi, rimesse nonché altri spazi, diversi dalla sede operativa, in cui viene svolta l'attività, corredata da relazione illustrativa sulla destinazione d'uso dei locali e che attesti il rispetto delle norme di sicurezza del settore.

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il Legale Rappresentante del soggetto richiedente dichiara:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario il richiedente dovrà indicare la situazione in cui si trova ed esplicitare la natura dei provvedimenti ;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico o l'elencazione di quelli di cui è a conoscenza;
- di essere iscritto al registro delle imprese (nel caso di impresa);

- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato (nel caso di impresa);

4. certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;

5. copia del contratto stipulato per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ovvero accordi sostitutivi del medesimo (ad eccezione dei soggetti che non impiegano autoambulanze);

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il Direttore Sanitario dichiara di essere iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici;

7. dichiarazione, da parte del Direttore Sanitario, di accettazione dell'incarico e di presa in carico delle seguenti funzioni:

- accertamento biennale (annuale solo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) della idoneità psicofisica dei componenti addetti al trasporto. Per gli autisti possono essere effettuati o richiesti controlli accurati della funzione visiva e uditiva e dei requisiti psichici e fisici. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto;
- accertamento delle condizioni igieniche di sedi e mezzi di trasporto;
- individuazione delle procedure di sanificazione dei mezzi e profilassi per il personale;
- accertamento del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari.

8. elenco nominativo, comprensivo del luogo e della data di nascita, degli operatori suddivisi secondo:

- il loro inquadramento: volontari (per le Organizzazioni di Volontariato e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, giovani in servizio civile, altro;
- le mansioni loro assegnate: soccorritori, autisti soccorritori, autisti, assistenti accompagnatori, personale amministrativo, centralinisti;
- le tipologie di certificazioni abilitanti l'esercizio dell'attività per la quale è proposta la domanda completa di indicazione dell'Ente certificatore e del numero di registrazione.

Il soggetto richiedente può avvalersi di personale con differenti certificazioni purché ciascun servizio sia effettuato da operatori in possesso del requisito minimo previsto per ciascuna tipologia di trasporto.

L'Ente regionale alla formazione. d'intesa con la Direzione Generale Sanità, si avvale dei CeFRA per l'effettuazione dell'attività formativa di cui all'Allegato 2 avvalendosi anche del contributo dell'Autorità di Polizia Locale per la parte inerente la sicurezza stradale.

9. dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato rilasciata da ciascun addetto volontario;

10. copia conforme (gli originali devono essere presenti nella sede operativa indicata nella domanda) dell'attestato di formazione di tutto il personale operativo per il servizio per cui si richiede l'autorizzazione;

11. copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto;

12. documentazione idonea a comprovare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego;

13. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che il personale, ad eccezione di quello volontario e dei giovani in servizio civile, è assunto con regolare contratto previsto da CCNL di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari;

14. elenco degli autoveicoli adibiti al trasporto sanitario semplice e sanitario con l'indicazione del tipo, modello e caratteristiche tecniche secondo la classificazione prevista dalla vigente normativa in materia, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi, e autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti per l'attività per la quale è inoltrata la domanda (di cui agli Allegati 1.2 e 1.3);

15. elenco delle apparecchiature elettromedicali eventualmente possedute a qualsiasi titolo dal soggetto che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione del nominativo di un ingegnere clinico responsabile della manutenzione ordinaria nel rispetto della normativa vigente o copia del contratto attestante l'assistenza manutentiva;

16. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara l'avvenuta iscrizione all'anagrafe unica istituita presso la direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, qualora il soggetto richiedente sia una ONLUS di opzione;

17. per le imprese, certificazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) bilancio approvato dell'ultimo esercizio o suo estratto, ovvero dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000;
- c) dichiarazione, sottoscritta ex D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore dell'ultimo esercizio.

Per gli altri richiedenti:

- a) bilancio approvato dell'ultimo esercizio;
- b) dichiarazione, sottoscritta ex D.P.R. n. 445/2000, concernente le entrate totali e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore dell'ultimo esercizio.

1.3.2 Modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni sopra riportate nel caso in cui si richieda per la prima volta, nel territorio della Regione Lombardia, l'autorizzazione all'esercizio della/e attività di trasporto. Successivamente, per la richiesta di autorizzazione relativa a ulteriori mezzi utilizzati dovranno essere presentati unicamente i documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici di cui al punto 14, ferma restando l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

Nella domanda devono essere indicati i documenti eventualmente già presentati alla Pubblica Amministrazione in occasione della autorizzazione in altra Regione e che si intendono usare ai fini dell'equipollenza.

L'ASL presso cui è depositata la domanda procede alla verifica d'ufficio entro 30 giorni (15 per i mezzi) dalla data di ricevimento della medesima.

L'ASL può richiedere eventuale documentazione integrativa alla predetta domanda, da produrre entro 7 giorni dal ricevimento della citata richiesta, facendo decorrere nuovamente i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche condotte dall'ASL, il riesame della domanda deve concludersi entro 30 giorni (15 per i mezzi) dalla nuova richiesta di autorizzazione.

In caso di esito positivo delle verifiche condotte, l'ASL predispone, entro 30 giorni, gli atti autorizzativi relativi alla sede operativa e a ciascun mezzo. Per ciò che concerne i mezzi, gli stessi si ritengono autorizzati e utilizzabili sin dal momento in cui, al termine della visita ispettiva, viene rilasciato verbale di esito positivo della stessa.

L'ASL pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione curandone con tempestività l'aggiornamento.

Trasmette altresì copia del predetto elenco all'AREU per quanto di competenza.

1.4 MANTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione sanitaria è tenuto ai fini del mantenimento della medesima:

a. mantenere costantemente aggiornato l'elenco degli operatori di cui al punto 8, paragrafo 1.3.1. "Contenuto della domanda", comunicando le eventuali variazioni con cadenza semestrale;

b. comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione relativamente al contenuto della domanda di autorizzazione.

c. mantenere la copertura assicurativa delle polizze stipulate, sia per la responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario, sia per gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto sanitario semplice e sanitario;

d. comunicare preventivamente all'ASL competente per territorio eventuali sospensioni di attività;

e. mantenere costantemente aggiornata la cartella personale di ciascun operatore addetto, in particolare la relativa scheda sanitaria e gli attestati dei percorsi formativi. La cartella personale deve essere conservata presso ciascuna sede operativa o almeno presso la sede regionale autorizzata e a disposizione per le verifiche dell'ASL, verifiche che comunque dovranno avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali;

f. garantire la perfetta efficienza dei mezzi;

g. esporre in modo visibile su ogni autoambulanza la tabella relativa alle quote massime di rimborso recante gli estremi del provvedimento regionale di approvazione vigente;

h. mantenere aggiornato l'elenco delle apparecchiature elettromedicali possedute a qualsiasi titolo, la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria o straordinaria in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;

i. autocertificare annualmente, nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, l'impiego esclusivo di personale Volontario, giovani del servizio civile o personale dipendente e/o assimilato.

La predetta documentazione deve essere disponibile presso ciascuna sede operativa, per le verifiche, salvo quanto precedentemente detto in materia di schede personali.

1.5 VERIFICHE E CONTROLLI

L'ASL esercita il controllo sull'intero sistema dei trasporti sanitari semplici e sanitari. L'attività di verifica e controllo può essere svolta anche al di fuori del proprio territorio, dandone comunicazione all'ASL di competenza.

La verifica del possesso dei requisiti autorizzativi e delle modalità operative viene effettuata nell'ambito dei programmi integrati di controllo che l'ASL redige annualmente;

L'ASL effettua con cadenza almeno annuale la verifica delle sedi operative con particolare riguardo al controllo dei requisiti igienico sanitari, al controllo della documentazione prevista dall'autorizzazione ivi compresa la dichiarazione prevista al punto C del paragrafo "Fase transitoria". Tale documentazione deve essere custodita nella sede medesima.

Il controllo deve avvenire anche con ispezioni senza preavviso e deve mirare, oltre che alla verifica dello stato di conservazione degli immobili e attrezzature, alla verifica del permanere della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 1.4. In particolare devono essere controllati i requisiti degli operatori verificando anche la documentazione sanitaria attinente all'idoneità fisica. Nell'ambito delle attività di controllo presso le sedi operative va contemporaneamente valutata la situazione di tutti i mezzi di trasporto in attività e non in attività sul territorio, verificando gli automezzi le dotazioni dei medesimi e il personale in servizio.

In particolare:

- L'ASL esercita l'attività di controllo sui requisiti autorizzativi, tecnici e organizzativi per il servizio di trasporto sanitario semplice, sanitario.
- L'AREU per quanto di competenza e le strutture sanitarie titolari di contratti e/o convenzioni, esercitano l'attività di controllo sui requisiti tecnici e organizzativi per

il servizio di trasporto sanitario, di cui al capitolo 3 e ai rapporti convenzionali e/o contrattuali in essere.

- L'AREU esercita l'attività di controllo sui requisiti tecnici e organizzativi per i servizi di trasporto gestiti e coordinati.

L'ASL deve definire, inoltre, protocolli di collaborazione con altri enti deputati istituzionalmente ai controlli al fine di estendere l'attività anche a tematiche extrasanitarie, comunque rilevanti per la sicurezza dei trasportatori/trasportati e per la trasparenza amministrativa dei Soggetti autorizzati.

Qualora nel corso dei suddetti controlli dovessero essere rilevate inadempienze (a titolo esemplificativo: carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti), AREU e le strutture sanitarie sono tenute a darne comunicazione all'ASL per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Le attività di controllo sono svolte, preferibilmente senza comunicazione preventiva, nei luoghi di attività tipici del trasporto (punti di stazionamento esterni, centri dialisi, presidi ospedalieri, altri luoghi indicati nella domanda autorizzativa e mezzi in itinere). Al termine di tutte le operazioni di verifica viene redatto il verbale di controllo rilasciato in copia al Legale Rappresentante, a un suo delegato, ovvero all'operatore presente.

In sede di verifica presso la sede operativa, l'ASL acquisisce i documenti probatori dell'avvenuta revisione ministeriale dei mezzi di trasporto sanitario e, a scadenza, la revisione degli altri mezzi di trasporto sanitario semplice.

L'ASL svolge attività di controllo della corretta applicazione dei contenuti della DGR VIII/2470/2006 (ed eventuali successive modificazioni) in merito alle quote massime di rimborso per le attività di trasporto sanitario e sanitario semplice versate direttamente dai cittadini ai soggetti autorizzati ai sensi del presente capitolo, ivi compresa la Croce Rossa Italiana.

Entro il 31 gennaio l'ASL inoltra alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia una relazione analitica riguardante l'attività di controllo svolta nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere i necessari elementi sui controlli effettuati direttamente dalle Strutture sanitarie e dall'AREU. Entro la stessa data l'ASL presenta il piano integrato dei controlli per l'anno in corso.

1.5.1 Provvedimenti in merito a verifiche e controlli

In caso di inosservanza dei requisiti prescritti dal presente documento l'ASL, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti oppure la non ottemperanza del rispetto delle quote di rimborso massimo dovute dai cittadini;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti oppure non ottemperanza del rispetto delle quote di rimborso massimo dovute dai cittadini.

L'ASL dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione all'interessato, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, all'AREU, alle Strutture sanitarie del territorio di riferimento, all'Autorità Comunale e alle altre ASL lombarde affinché lo diffondano a tutte le strutture di interesse, aggiornando contestualmente l'elenco dei soggetti autorizzati.

I provvedimenti di revoca sono altresì comunicati:

- alla Regione Lombardia, Direzione Generale Industria, piccola e media industria e cooperazione, laddove si tratti di Cooperativa Sociale;
- alla Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, laddove si tratti di Organizzazioni di Volontariato;
- all'anagrafe unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso il soggetto autorizzato sia una ONLUS di opzione;
- al Registro delle Imprese, nel caso di Impresa.

In casi di particolare criticità e complessità che possono avere una ripercussione sul sistema regionale dei trasporti sanitari l'ASL, dandone comunicazione alla DG Sanità e su indicazione di quest'ultima, può provvedere a coinvolgere nei controlli altre ASL territorialmente competenti, AREU, Enti di controllo municipale e statale, altri enti istituzionalmente coinvolti, per gli approfondimenti del caso e al fine di condividere iniziative integrate di intervento.

Allegato 1.2 REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE

2.1 PREMESSA

I requisiti definiti nel presente documento sono validi esclusivamente per i Soggetti che intendono gestire il servizio di trasporto sanitario semplice.

Per trasporto sanitario semplice si intende il trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto (esempio le persone soggette a seduta dialitica) presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie. Rientra altresì nella tipologia qualsiasi altro trasporto effettuato con autoambulanza da e verso altri luoghi su richiesta del cittadino.

Sono esclusi i servizi di trasporto ad uso sociale e socio assistenziale gestiti dagli enti locali, e comunque tutti i trasporti che esulano dall'ambito sanitario e sanitario semplice.

I soggetti che sono autorizzati esclusivamente per il servizio di trasporto sanitario semplice non possono svolgere il trasporto sanitario.

Nel caso di coinvolgimento in situazioni di emergenza urgenza sanitaria (es. incidente stradale) i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il servizio "1 1 8" e ad attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

2.2 REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale addetto al trasporto sanitario semplice, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile), deve:

- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età.
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- sostenere e superare il percorso formativo previsto.

Il personale impiegato può svolgere due tipologie di mansioni: **autista** e **accompagnatore**.

A seconda del mezzo utilizzato tale personale deve possedere i seguenti requisiti:

➤ **In caso di utilizzo di autovettura e furgone finestrato:**

Autista:

- a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b. possesso della certificazione rilasciata dall'Ente regionale alla formazione, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.1;
- c. conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;

- d. competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione.

Accompagnatore: possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.1.

➤ **In caso di utilizzo di autoambulanza:**

Autista:

- a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b. possesso della certificazione rilasciata dall'Ente regionale preposto, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.2;
- c. aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantesimo anno di età.
- d. possesso di una funzione visiva e uditiva pari a quella prevista per la patente posseduta e possesso dei requisiti psichici e fisici;
- e. conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;
- f. conoscenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione.

Assistente: possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.2.

L'attività di trasporto sanitario semplice può essere svolta sia da personale certificato per il trasporto sanitario che dal personale con qualifica di soccorritore.

2.3 PERCORSO FORMATIVO

La formazione prevista per le funzioni sopra descritte è definita nell'Allegato 2 del presente documento, ed è volta a sviluppare conoscenze, abilità pratiche e capacità di assistenza e trasporto della persona con problematiche sanitarie che non necessitano della presenza di personale con una particolare competenza sanitaria.

Al termine del percorso formativo e una volta acquisita la relativa certificazione deve essere effettuata un'attività di tirocinio pratico, in affiancamento a personale esperto, di:

- almeno 10 ore di effettiva attività per il personale impiegato sulle autovetture e furgoni finestrati;
- almeno 25 ore di effettiva attività per il personale impiegato sulle autoambulanze.

I Soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario semplice sono altresì tenuti ad istruire, a loro cura, il proprio personale sull'utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascun mezzo utilizzato.

L'attività formativa successiva e integrativa a quella prevista per la certificazione, effettuata dal Soggetto che svolge l'attività di trasporto sanitario semplice e il tirocinio

pratico di cui al comma precedente, devono essere documentate dal Direttore Sanitario e mantenute periodicamente.

2.4 MEZZI IMPIEGATI

Per la tipologia del servizio descritto nel presente documento è consentito l'impiego delle seguenti tipologie di autoveicoli:

- Autovetture;
- Furgone finestrato per trasporto persone;
- Autoambulanze.

Il furgone finestrato e le autovetture sono utilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia.

I veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione ed uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente e a quanto successivamente riportato.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Asl competente.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Autovetture: devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all'ASL competente;
- impianto di condizionamento dell'aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente documento;
- essere provvisti di almeno tre porte per la salita/discesa;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" (consentito anche l'impiego di targhe magnetiche).

Se il veicolo è di proprietà del soggetto che gestisce il servizio deve essere applicata la denominazione che lo contraddistingue, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza.

E' fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nonché di apporre lo stemma dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.

Furgone finestrato: le caratteristiche tecniche dell' autovettura con carrozzeria "Furgone finestrato" sono:

- presenza di finestratura su tutti i lati del vano passeggeri;
- almeno una porta laterale;

- essere immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all'ASL competente;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;
- impianto di condizionamento dell'aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente documento;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" (consentito anche l'impiego di targhe magnetiche).

E' fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nonché di apporre lo stemma dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.

Nel caso in cui sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti con carrozzina, il veicolo deve essere provvisto di:

- pedana idraulica o sistema simile per il caricamento della carrozzina;
- adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e al paziente.

Autoambulanze: le caratteristiche tecniche minime delle autoambulanze sono quelle indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario: Tipo B (D.M. 533/1987). Possono essere utilizzate anche autoambulanze di categoria superiore (Tipo A e A1).

Le autoambulanze utilizzate devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all'ASL competente;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;
- non riportare ulteriori scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 533/1987 (AMBULANZA dritta o rovesciata e simbolo internazionale di soccorso) e rispettare le indicazioni di colore indicate dal decreto stesso per una più facile identificazione dei mezzi impiegati.

E' fatto divieto di apporre il logo dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale di soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia, salvo per i mezzi impiegati in attività di soccorso per i quali AREU definirà specifica regolamentazione.

Oltre ai requisiti sopradescritti, le autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice devono avere le dotazioni minime e le caratteristiche indicate nell'Allegato 3.1.

2.5 SEDE OPERATIVA

I requisiti minimi per le sedi dei Soggetti che forniscono servizio di trasporto sanitario semplice sono i seguenti:

- uno spazio ad uso ufficio;
- presenza di spazi/armadi per la conservazione del materiale e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività;
- estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto dalla normativa vigente o almeno due estintore a polvere di 6 kg;
- luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all'utilizzo di autoambulanze;
- servizi igienici con doccia;
- uno spogliatoio (minimo 3 mq.) calcolando 1 mq. per ogni operatore presente contemporaneamente (qualora il personale sia dotato di divisa di servizio)
- presenza di idonei spazi per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

2.6 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE / OPERATIVE MINIME

Personale minimo necessario per i vari tipi di trasporto:

- Autovettura: minimo un autista coadiuvato, ove richiesto, da accompagnatore.
- Furgone finestrato: minimo un autista coadiuvato, ove richiesto, da accompagnatore;
- Ambulanza: due unità (uno con funzioni di guida e uno di accompagnamento);

In ambulanza di norma è previsto il trasporto di un singolo utente per ogni viaggio.

Su autovetture e furgoni finestrati è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione del autoveicolo, dalle convenzioni, dal comfort e dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc);
- utilizzare i dispositivi acustici e visivi supplementari di segnalazione, salvo su eventuale autorizzazione della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118;
- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario.

E' fatto altresì divieto di:

- fumare;
- assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso.

E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente e del/i trasportato/i e l'eventuale rimborso percepito.

Le autoambulanze utilizzate per il servizio di trasporto sanitario semplice devono esporre in modo visibile, la tabella delle quote massime di rimborsi tariffari, approvata con DGR n. 2470/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Allegato 1.3

REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

3.1 PREMESSA

I requisiti definiti nel presente capitolo sono validi esclusivamente per i soggetti che intendono gestire il servizio di trasporto sanitario.

Per trasporto sanitario si intende il trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di ricovero e cura, ovvero all'interno delle medesime (inter e intra ospedaliero, da e verso ospedali dal domicilio); per questo tipo di trasporto il personale sanitario è messo a disposizione dalle aziende sanitarie che dispongono il trasporto.

I soggetti che sono autorizzati solo per il servizio di trasporto sanitario possono svolgere il servizio di trasporto sanitario semplice, ma non l'attività di soccorso sanitario.

3.2 REQUISITI DEL PERSONALE

Le funzioni definite in questo capitolo si riferiscono al personale addetto al trasporto. Qualora il paziente trasportato abbia condizioni e patologie tali che necessitino di specifiche competenze clinico assistenziali, queste devono essere definite e garantite dalla struttura sanitaria a cui il paziente è affidato.

Il personale addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto (volontario, dipendente o assimilato e volontario del servizio civile), deve:

- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età.
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- sostenere e superare il percorso formativo previsto all'Allegato 2.2.

Il personale impiegato può svolgere due tipologie di mansioni: **autista** e **assistente** con i seguenti requisiti:

Autista:

- a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
- b. possesso della certificazione rilasciata dall'Ente regionale preposto, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.2;
- c. aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantesimo anno di età.
- d. il possesso di una funzione visiva e uditiva pari a quella prevista per la patente posseduta e possesso dei requisiti psichici e fisici;
- e. conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;

- f. conoscenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione.

Assistente: in possesso dell'apposita certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto nell'Allegato 2.2.

L'attività di trasporto sanitario può essere svolta anche da personale certificato con qualifica di soccorritore.

Il personale certificato per l'attività di trasporto sanitario può svolgere l'attività di trasporto sanitario semplice.

3.3 PERCORSO FORMATIVO

La formazione prevista per le funzioni sopra descritte è definita nell'Allegato 2.2 del presente documento, ed è volta a sviluppare conoscenze, abilità pratiche nella mobilitazione del paziente che, affetto da patologie, anche in fase acuta, necessita di assistenza di base e sorveglianza durante il trasporto.

Al termine del percorso formativo e una volta acquisita la relativa certificazione deve essere effettuata un'attività di tirocinio pratico, in affiancamento a personale esperto, di almeno 25 ore di effettiva attività per il personale impiegato sulle autoambulanze.

I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario sono altresì tenuti ad istruire, a loro cura, il proprio personale sull'utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascun mezzo utilizzato.

L'attività formativa successiva e integrativa a quella prevista per la certificazione, effettuata dal Soggetto che svolge l'attività di trasporto sanitario, e il tirocinio pratico di cui al comma precedente, devono essere documentate dal Direttore Sanitario e mantenute periodicamente.

3.4 MEZZI IMPIEGATI

L'esercizio di trasporto sanitario è caratterizzato dalla necessità di trasportare pazienti affetti da diverse patologie che richiedono necessariamente l'utilizzo di autoambulanza.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Autoambulanze: le caratteristiche tecniche delle autoambulanze sono quelle indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario: Tipo A, A1 (D.M. 553/1987 e 487/1997). L'impiego delle autoambulanze di tipo B (D.M. 553/1987) è consentito solo per quelle già immatricolate alla data di approvazione del presente documento.

Le autoambulanze utilizzate devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all'ASL competente;

- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;
- non riportare ulteriori scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 553/1987 (AMBULANZA dritta o rovesciata e simbolo internazionale di soccorso) e rispettare le indicazioni di colore indicate dal decreto stesso per una più facile identificazione dei mezzi impiegati.

E' fatto divieto di apporre il logo dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale di soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia, salvo per i mezzi impiegati in attività di soccorso per i quali AREU definirà specifica regolamentazione.

Oltre ai requisiti sopradescritti, le autoambulanze adibite al trasporto sanitario devono avere le dotazioni minime e le caratteristiche indicate nell'Allegato n. 3.2

Qualora il paziente trasportato abbia condizioni e patologie tali che necessitino di ulteriori specifici dispositivi di protezione individuale, gli stessi devono essere definite e garantite dalla struttura sanitaria a cui il paziente è affidato.

Nel caso di trasporti con esigenze specifiche (es. trasporto neonatale, trasporto di paziente con supporto intensivo, trasporto ECMO, ecc.) è fatto obbligo l'utilizzo di Ambulanze di Tipo A e A1, denominate "Unità Mobili di Terapia Intensiva" con le caratteristiche indicate nell'Allegato 3.3, qualora il trasporto non sia gestito o coordinato direttamente dalla Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118. Le autoambulanze con le caratteristiche di "Unità Mobili di Terapia Intensiva" di nuova immatricolazione non dovranno avere riportato tale o analoga denominazione all'esterno del mezzo.

Inoltre devono essere predisposte per accogliere, in sicurezza, le apparecchiature elettromedicali ritenute necessarie dalla struttura richiedente il servizio e responsabile del paziente trasportato.

3.5 SEDE OPERATIVA

I requisiti minimi per le sedi dei soggetti che forniscono servizio di trasporto sanitario sono i seguenti:

- uno spazio ufficio;
- presenza di spazi/armadi per la conservazione del materiale e delle attrezzature per l'esercizio dell'attività;
- estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto dalla normativa vigente o almeno due estintore a polvere di 6 kg;
- luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente;
- servizi igienici con doccia;
- locale destinato alla sosta/riposo del personale;
- uno spogliatoio (minimo 3 mq.) calcolando 1 mq. per ogni operatore presente contemporaneamente (qualora il personale sia dotato di divisa di servizio);

- spazi per il deposito del materiale sporco e pulito;
- presenza di idonei spazi per la pulizia e la sanificazione delle ambulanze, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Per i servizi attivi nelle 24 ore

- area riposo;

3.6 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE / OPERATIVE MINIME

Sulle autoambulanze sono previste almeno due unità, una con funzioni di guida e una con funzioni di assistenza entrambi in possesso della formazione specifica. L'eventuale funzione sanitaria deve essere garantita da personale messo a disposizione dalla Struttura Sanitaria a cui il paziente è affidato.

Di norma è previsto il trasporto di un singolo paziente per ogni viaggio.

E' consentito, su esplicita richiesta della Struttura Sanitaria committente, il trasporto contestuale di più pazienti o famigliari dello stesso, purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione del autoveicolo, dalle convenzioni, dal comfort e dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, ecc.);
- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario autonomamente;

E' fatto altresì divieto di:

- fumare;
- assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto.

L'utilizzo dei dispositivi acustici e visivi supplementari di segnalazione è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui sia esplicitamente richiesto formalmente dal personale sanitario che assiste il paziente trasportato, nel rispetto dei criteri formalmente approvati dalla Direzione Sanitaria della struttura richiedente il servizio o dalla Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118 o sotto diretta responsabilità del sanitario stesso, qualora non appartenga ad una struttura sanitaria.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso.

E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente e del/i trasportato/i e l'eventuale rimborso percepito.

In caso di emergenza sui pazienti trasportati, in assenza di personale sanitario a bordo, il personale dell'equipaggio deve contattare immediatamente la Centrale Operativa

Emergenza Urgenza 118, anche per il tramite della propria sede operativa e iniziare le prime manovre di primo soccorso e attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute dall'operatore.

Nel caso di coinvolgimento in situazioni di emergenza urgenza sanitaria (es. incidente stradale) contattare immediatamente il servizio "118" e attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

Allegato 2 alla d.g.r. n. VIII/.....del.....

**PERCORSI FORMATIVI DEL PERSONALE
ADDETTO ALLE FUNZIONI
DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SANITARIO**

ALLEGATO 2.1

PERCORSO FORMATIVO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE

PROGRAMMA DEL CORSO

A. PRESENTAZIONE DEL CORSO

B. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ADDETTO AL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO:

- aspetti giuridici del trasporto e accompagnamento sanitario semplice;
- relazione con le altre figure professionali.

Tempo previsto: 1 ora

C. CARATTERISTICHE DELLA PERSONA BISOGNOSA DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO:

- Cenni sulle principali problematiche delle persone portatrici di handicap psicofisici;
- Cenni delle principali problematiche delle persone affette da patologia cronica degenerativa;
- Descrizioni delle principali problematiche relative al trasporto e all'accompagnamento sanitario semplice delle seguenti categorie di utenti:
 - Dializzati;
 - Anziani non autosufficienti;
 - Diversamente abili;
 - Affetti da disagio psichico.

Tempo previsto: 4 ora

D. APPROCCIO PSICOLOGICO E RELAZIONALE CON L'UTENTE

Tempo previsto: 1 ora

E. TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE:

- Approccio al sistema d'emergenza sanitario
- ABC della Rianimazione Cardio-Polmonare
- Defibrillazione precoce
- Tecniche di disostruzione delle vie aeree
- Verifica teorico pratica di abilitazione alle tecniche di Basic Life Support

Tempo previsto: 8 ore

F. LA SICUREZZA NEL TRASPORTO DI PERSONE:

- Principi della sicurezza della circolazione;
- Cenni di segnaletica stradale
- Velocità pericolosa
- Cinture di sicurezza e uso dei telefoni cellulari;

- Guida in stato di ebbrezza;
- Disciplina dei pedoni.

Tempo previsto: 2 ore

Totale ore previste: 16

Al termine del percorso l'operatore deve essere in grado di eseguire con tecnica corretta la manovra per:

- garantire il trasferimento e il trasporto della persona in sicurezza;
- garantire la pervietà delle vie aeree;
- garantire la ventilazione artificiale;
- la RCP ad uno e due soccorritori e defibrillazione semiautomatica;
- l'emostasi;

L'operatore deve essere altresì in grado di effettuare una prima valutazione del trasportato in caso di malore.

ALLEGATO 2.2

PERCORSO FORMATIVO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

PROGRAMMA DEL CORSO

A. PRESENTAZIONE DEL CORSO

B. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ADDETTO ALL'ASSISTENZA E TRASPORTO:

- aspetti giuridici del trasporto e assistenza al paziente;
- relazione con le altre figure professionali.

Tempo previsto: 2 ore

C. CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA:

- terminologia medica ed individuazione ed enunciazione dei principali organi e apparati del corpo umano;
- rilevazione dei parametri vitali;
- rilevazione e descrizione dei principali segni e dei sintomi;
- esercitazioni pratiche.

Tempo previsto: 7 ore

D. CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE DA ASSISTERE E TRASPORTARE:

- Cenni sulle principali problematiche dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie;
- Descrizioni delle principali problematiche relative al trasporto sanitario delle seguenti categorie di pazienti:
 - con supporto ventilatorio;
 - portatori di presidi medico chirurgici;
 - con presidi per immobilizzazione;
 - con patologia psichiatrica;
 - in fase terminale;
 - Ustionati;
 - Dializzati;
 - Anziani non autosufficienti;
 - Diversamente abili;
 - Donne in gravidanza;
 - Pediatrici;
 - Neonati;

Tempo previsto: 6 ore

E. APPROCCIO PSICOLOGICO E RELAZIONALE CON LE PERSONE MALATE:

Tempo previsto: 2 ore

F. TECNICHE ASSISTENZIALI, APPROCCIO AL PAZIENTE CON:

- alterazione dello stato di coscienza;
- alterazione della funzione respiratoria;
- alterazione della funzione cardiocircolatoria
- tecnica di valutazione ed iniziale trattamento;

Tempo previsto: 5 ore

G. TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE:

- Approccio al sistema d'emergenza sanitario
- ABC della Rianimazione Cardiopolmonare
- Tecniche di disostruzione delle vie aeree

Tempo previsto: 8 ore

H. TECNICHE DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

- Defibrillazione precoce;
- Certificazione regionale Basic Life Support Defibrillation (BLS-D).

Tempo previsto: 6 ore

I. IL TRASPORTO IN AMBULANZA:

- Metodi di mobilitazione in sicurezza del paziente;
- Trasporto del paziente in ambulanza;
- Procedure di sicurezza per l'operatore e il paziente;
- Equipaggiamento dell'ambulanza: controllo e cura del materiale;
- esercitazione pratiche;

Tempo previsto: 6 ore

Totale ore previste: 42

Per il personale che svolge il ruolo di autista è previsto anche il seguente argomento:

J. LA SICUREZZA NELLA GUIDA DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SANITARIO:

- Principi della sicurezza della circolazione;
- Cenni di segnaletica stradale;
- Velocità pericolosa;
- Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- Precedenza;
- Sorpasso;
- Manovre di svolta;
- Sosta e fermata;
- Cinture di sicurezza e uso dei telefoni cellulari;
- Guida in stato di ebbrezza;
- Cenni di guida dei veicoli in emergenza;
- Disciplina dei pedoni.

Tempo previsto: 4 ore

Totale ore previste per il ruolo dell'autista: 46

Al termine del percorso l'operatore deve essere in grado di eseguire con tecnica corretta le manovre per:

- garantire il trasferimento e il trasporto del paziente in sicurezza;
- garantire la pervietà delle vie aeree con e senza strumenti;
- garantire la ventilazione artificiale con e senza strumenti;
- la Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) ad uno e due soccorritori e defibrillazione semiautomatica;
- l'emostasi;

L'operatore deve essere altresì in grado di eseguire una prima valutazione del paziente in caso di malore, riconoscendo per quanto di sua competenza:

- l'alterazione dello stato di coscienza;
- la difficoltà respiratoria;
- il dolore toracico.

Allegato 3 alla d.g.r. n. VIII/.....del.....

**REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I
MATERIALI SANITARI DELLE AUTOAMBULANZE ADIBITE
AL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SANITARIO**

ALLEGATO 3.1

REQUISITI MINIMI PREVISTI PER LE DOTAZIONI, L'ALLESTIMENTO E I MATERIALI SANITARI DELLE AUTOAMBULANZE DI TIPO "B" (D.M. 553/1987) ADIBITE AL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE

I requisiti previsti dal presente allegato si applicano anche alle autoambulanze di tipo B (D.M. 553/1987), che continuano a svolgere l'attività di trasporto sanitario in quanto già immatricolate alla data di approvazione del presente documento.

Comparto di guida

Devono trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- n. 1 estintore di almeno 3 kg;
- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere;
- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V.

Comparto sanitario

Devono trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- n. 2 prese elettriche 12 vdc polarizzate;
- batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- riscaldamento autonomo;
- per le ambulanze immatricolate dal 01/06/2011 sistema di climatizzazione obbligatorio;
- impianto di ventilazione e aspirazione;
- contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5lt.);
- contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile;
- n. 1 estintore di almeno 3 kg;

Attrezzature necessarie per il trasporto:

- n. 1 barella di tipo rigido articolata, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 vigente all'atto dell'acquisto;
- n. 1 dispositivo per il trasporto paziente seduto, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 (fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione);
- telo da trasporto a sei o più maniglie, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865;
- supporti portaflebo;
- n. 1 pappagallo;
- n. 1 padella;
- n. 1 cuscino con federa;
- n. 1 coperta;
- n. 4 lenzuola;
- n. 2 traverse;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura piccola, media, grande, in conformità a quanto indicato nella norma vigente;

Attrezzature e apparecchiature sanitarie:

- n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole deve avere un riempimento pari a 150 atm;
- n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole dovrà avere un riempimento pari a 100 atm; ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano");
- n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008;
- impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008;
- n. 2 maschere adulti e n. 1 maschera pediatrica per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir;
- n. 1 defibrillatore semiautomatico bifasico, in conformità a quanto indicato nella norma EN 60601-2-4, acquisito con le risorse statali previste dall'art. 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile per adulto con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;
- n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile pediatrico con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;
- n. 1 maschera monouso adulto per pallone autoespansibile per ogni misura: 3 - 4 e 5;
- n. 1 maschera monouso pediatrica per pallone autoespansibile per ogni misura, almeno 4 misure;
- n. 1 maschera tipo pocket mask;
- n. 1 cannula monouso di Majo adulti per ogni misura: 2-3 e 4;
- n. 1 cannula monouso di Majo pediatrica per ogni misura (almeno 3 misure);
- un aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt, in conformità a quanto indicato nella norma EN 10079-1:1999;
- n. 2 cateteri per aspirazione delle secrezioni per ogni misura: CH 12 – CH 14 e CH 16;
- n. 1 sfigmomanometro automatico a lettura digitale con bracciale adulto e pediatrico (in alternativa anche manuali);
- n. 1 fonendoscopio

Materiale di medicazione:

- n. 10 buste di garze sterili;
- 20 buste di non sterili;

- n. 3 bende di varie misure;
- n. 2 cerotti a nastro di cm. 2,5;
- n. 1 paio di forbici bottonute cm. 20;
- n. 2 lacci emostatici;
- n. 3 buste monodose di disinfettante cutaneo.

Materiale di protezione individuale:

- n. 2 paia occhiali o schermi protettivi;
- n. 2 camici monouso;
- n. 2 cappelli monouso;
- n. 3 maschere monouso ad alta protezione (FFP3), in conformità a quanto indicato nella norma EN149 3° categoria;
- n. 1 paio di guanti di lavoro.

ALLEGATO 3.2

DOTAZIONI E REQUISITI MINIMI DELLE AUTOAMBULANZE DI TIPO "A" E "A1" (D.M. 553/1987 E D.M. 487/1997) ADIBITE AL TRASPORTO SANITARIO

Comparto di guida

Devono trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- n. 1 estintore di almeno 3 kg;
- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uso rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere;
- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V.

Comparto sanitario

Devono trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- n. 2 prese elettriche 12 vdc polarizzate;
- batteria supplementare maggiorata per il funzionamento di apparecchiature 12 V;
- riscaldamento autonomo;
- Per le ambulanze immatricolate dal 01/06/2011 sistema di climatizzazione obbligatorio;
- impianto di ventilazione e aspirazione;
- contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5lt.);
- contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile;
- n. 1 estintore di almeno 3 kg;
- forbice multi uso o equivalenti per taglio abiti e cinture di sicurezza;

Attrezzature necessarie per il trasporto:

- n. 1 barella di tipo rigido articolata, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 vigente all'atto dell'acquisto;
- n. 1 barella a cucchiaio dotata di cinture, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 ;
- n. 1 dispositivo per il trasporto paziente seduto, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 (fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione) ;
- n. 1 tavola spinale completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza, il tutto RX e TAC compatibile o, in alternativa, materassino a depressione, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865;
- telo da trasporto a sei o più maniglie, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865;
- supporti portaflebo;
- n. 1 pappagallo;

- n. 1 padella;
- n. 2 cuscini con federa;
- n. 2 coperte;
- n. 4 lenzuola;
- n. 2 traverse;
- n. 1 scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura piccola, media, grande, in conformità a quanto indicato nella norma vigente;

Attrezzature e apparecchiature sanitarie:

- n. 2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole deve avere un riempimento pari a 150 atm;
- n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole dovrà avere un riempimento pari a 100 atm; ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano");
- n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008;
- impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008;
- aspiratore di secreti fisso o asportabile di grande potenza (almeno 25 litri/min.) con sistema di raccolta di almeno 900 ml alimentato (o ricaricato) dall'impianto elettrico di servizio del veicolo impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008;
- n. 2 maschere adulti e n. 1 maschera pediatrica per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir;
- n. 1 defibrillatore semiautomatico bifasico, in conformità a quanto indicato nella norma EN 60601-2-4, acquisito con le risorse statali previste dall'art. 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile per adulto con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;
- n. 1 pallone autoespansibile monouso pediatrico con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir;
- n. 1 maschera monouso adulto per pallone autoespansibile per ogni misura: 3 - 4 e 5
- n. 1 maschera monouso pediatrica per pallone autoespansibile per ogni misura, almeno 4 misure;
- n. 1 cannula monouso di Majo adulti per ogni misura: 2-3 e 4;
- n. 1 cannula monouso di Majo pediatrica per ogni misura: specificare almeno 3;

- n. 1 maschera tipo pocket mask;
- monitor portatile per la rilevazione della SpO₂ con sonda adulti e pediatrica, in conformità a quanto indicato nella norma EN ISO 9919;
- un aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt, in conformità a quanto indicato nella norma EN 10079-1:1999;
- n. 2 cateteri per aspirazione delle secrezioni per ogni misura: CH 12 – CH 14 e CH 16;
- n. 1 sfigmomanometro automatico a lettura digitale con bracciale adulto e pediatrico (in alternativa anche manuali);
- n. 1 fonendoscopio

Materiale di medicazione:

- n. 10 buste di garze sterili;
- n. 20 buste di garze non sterili o equivalente;
- n. 3 bende di varie misure;
- n. 3 cerotti a nastro;
- n. 1 paio di forbici bottonute 20 cm;
- n. 2 lacci emostatici;
- n. 5 buste monodose di disinfettante cutaneo;
- n. 4 confezioni di ghiaccio istantaneo;
- n. 2 mascherine monouso.

Materiale di protezione individuale:

- Kit di auto protezione riposto in borsa dedicata composta da:
 - n. 3 paia occhiali o schermi protettivi;
 - n. 3 camici monouso;
 - n. 3 cappelli monouso;
 - n. 3 maschere monouso ad alta protezione (FFP3), in conformità a quanto indicato nella norma EN149 3° categoria;
 - n. 2 paio di guanti da lavoro, in conformità a quanto indicato nella norma EN 420.

ALLEGATO 3.3

DOTAZIONI E REQUISITI MINIMI DELLE AUTOAMBULANZE DI TIPO "A" E "A1" (D.M. 553/1987 E D.M. 487/1997) ADIBITE A "UNITA' MOBILI DI TERAPIA INTENSIVA"

Nel caso di trasporti in situazioni critiche (es. trasporto neonatale, trasporto di paziente con supporto intensivo, trasporto ECMO, ecc.) è fatto obbligo l'impiego di Ambulanze di Tipo A e A1, denominate "Unità Mobili di Terapia Intensiva" con le seguenti dotazioni aggiuntive rispetto all'Allegato 3.2:

- presa elettrica a 12 volt per termoculla;
- riserva di ulteriori 750 litri di ossigeno portatile, in conformità a quanto indicato nella norma EN 737-1:1998;
- inverter 12/220 volt con erogazione minima di 1000 watt onda sinusoidale;
- tre prese elettriche 220 volt trivalenti 10-16;

ed inoltre deve essere predisposto per accogliere, in sicurezza, le apparecchiature elettromedicali ritenute necessarie dalla struttura richiedente il servizio e responsabile del paziente trasportato.

A titolo di riferimento le attrezzature sanitarie supplementari che dovrebbero corredare le "Unità Mobili di Terapia Intensiva" in caso di trasporto di pazienti che necessitano di terapie di supporto intensive generali sono le seguenti:

- cardiodefibrillatore manuale con possibilità di registrazione su carta del tracciato ECG a 12 derivazioni alimentato a batterie ricaricabili 12 e/o 220 volt;
- ventilatore polmonare portatile con possibilità di ventilazione controllata e assistita adulto e pediatrico con possibilità di inserimento di pressione positiva di fine espirazione(PEEP);
- pompa a siringa con alimentazione 12 e/o 220 volt.